

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Studio 2-2007/A

Appunti sul regime di trasferimento dei diritti all'aiuto previsti dal regolamento Ce n. 1782/2003 nell'ambito della riforma della politica agraria comune

Approvato dalla Commissione Affari Europei e Internazionali il 2 febbraio 2007

SOMMARIO: 1. Generalità della riforma. - 2. Le peculiarità del regime unico di pagamento: la divisione del sussidio in quote (diritti/titoli all'aiuto) e la loro trasferibilità. - 3. Il regime di circolazione dei diritti/titoli all'aiuto. - 4. La natura giuridica dei diritti/titoli all'aiuto e le norme in materia di costituzione di pegno, sequestro e pignoramento. – Appendice.

1. Generalità della riforma

A partire dal 2003 ha avuto inizio una consistente riforma di uno dei più importanti settori di intervento del diritto comunitario, ovvero quello afferente alla politica agricola comune (PAC).

La prima fase di questa riforma ha interessato i regimi di sostegno all'agricoltura ⁽¹⁾ e può considerarsi in linea di massima terminata, seppure la nuova disciplina si trovi in uno stadio ancora di assestamento ⁽²⁾.

Le linee fondamentali del sistema istituito dalla riforma sono state tracciate dal legislatore comunitario nel regolamento n. 1782/2003 e successive modificazioni e integrazioni, cui hanno fatto seguito i regolamenti n. 795/2004 e 796/2004 che hanno previsto le modalità di applicazione di alcune sue disposizioni, relative rispettivamente al regime di pagamenti unico e a condizionalità, modulazione e sistema integrato di gestione e controllo.

Tra le innovazioni più rilevanti apportate da questi atti vi è l'introduzione un regime di sostegno agli agricoltori profondamente divergente rispetto ai precedenti regimi di aiuto perlopiù legati alla reale produzione nei diversi settori di intervento (seminativi, bovini, ecc.). Il nuovo sistema, infatti, prevede un unico pagamento,

che assorbe e sostituisce la maggior parte dei pagamenti diretti erogati sulla base dei precedenti regimi, svincolato (“disaccoppiato” per usare il gergo comunitario) dalla produzione e legato esclusivamente all'estensione della superficie aziendale complessivamente destinata ad attività agricola, con il solo vincolo che siano mantenute buone condizioni agronomiche e ambientali e che siano rispettate le norme relative all'ambiente, alla sicurezza alimentare e al benessere e alla salute degli animali.

Questo radicale mutamento delle modalità di intervento nel settore agricolo, che si sostanzia nel trasferimento del sostegno dalle produzioni al produttore, risponde ad una logica di potenziamento della competitività dell'agricoltura comunitaria attraverso il passaggio da una pratica di sostegno ai prezzi ad una politica di sostegno del reddito di ciascuna azienda congegnata in modo da lasciare agli agricoltori la possibilità di ottimizzare le proprie scelte rispetto al mercato ⁽³⁾.

Altre peculiarità del sistema tracciato dalla riforma consistono nell'introduzione della c.d. condizionalità ambientale e della modulazione quali tratti comuni alla generalità dei regimi di sostegno all'agricoltura.

In relazione al primo profilo, il regolamento n. 1782/2003 subordina il pagamento integrale degli aiuti al rispetto di una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali e di buone condizioni agronomiche e ambientali.

La modulazione consiste, invece, in una progressiva riduzione dei pagamenti diretti per il periodo 2005-2012 finalizzata all'impiego del risparmio così realizzato per finanziare misure di sviluppo rurale.

Pur essendo stata messa a punto con atti normativi (regolamenti) direttamente applicabili e immediatamente efficaci all'interno degli Stati membri in tutti i loro elementi, la riforma della politica agraria ha richiesto l'adozione, da parte degli stessi Stati, di norme di attuazione per l'esercizio delle opzioni in esso contenute e per la definizione delle disposizioni tecniche. L'adozione di siffatte norme è, tra l'altro, espressamente richiesta dallo stesso regolamento 1782/2003 che detta il termine improrogabile del 1° agosto 2004.

L'Italia, nel dare attuazione alla riforma della PAC, ha optato, con D.M. 5 agosto 2004 n. 1787 (in G.U. n. 191 del 16 agosto 2004), per il massimo livello di disaccoppiamento degli aiuti rispetto alla produzione previsto dal regolamento 1782/2003, escludendo soltanto, in base alla possibilità fornita dall'art. 70 dello stesso regolamento, i pagamenti diretti concessi ai sensi dell'art. 3 del reg. 2358/71, cioè quelli previsti per i produttori di sementi. Il decreto prevede inoltre l'applicazione immediata della riforma PAC, e dunque a partire dal 1° gennaio 2005 e la sua gestione su base nazionale ⁽⁴⁾.

A questo primo atto, di portata generale, hanno fatto seguito una serie di in-

terventi vuoi specifici, vuoi settoriali, oltre ad un nutrito quantitativo di circolari di Coordinamento dell'Agencia per le erogazioni in agricoltura (Agea), organismo nazionale deputato alla gestione centralizzata del regime di pagamento unico ⁽⁵⁾, cui si farà in parte cenno nel corso della trattazione.

2. Le peculiarità del regime unico di pagamento: la divisione del sussidio in quote (diritti/titoli all'aiuto) e la loro trasferibilità

Il regime unico di pagamento istituito dal regolamento n. 1782/2003, come accennato in premessa, opera attraverso modalità di intervento profondamente diverse rispetto ai precedenti regimi, prevedendo l'erogazione di un sussidio agli agricoltori legato esclusivamente all'estensione della superficie aziendale complessivamente destinata ad attività agricola, prescindendo dalla quantità della produzione e, in linea di massima, dal tipo di coltivazione in essa esercitato ⁽⁶⁾. Pertanto l'unico ulteriore vincolo cui è subordinata la corresponsione della somma relativa all'aiuto risulta essere quello del mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali e del rispetto delle norme relative all'ambiente, alla sicurezza degli animali e al benessere e alla salute degli animali (condizionalità) ⁽⁷⁾.

In questa sede, lungi dalla pretesa di svolgere una trattazione esauriente sugli strumenti e i meccanismi di intervento comunitario in materia di agricoltura a seguito della riforma, ci si limiterà a tracciare le linee essenziali del regime di pagamento unico, soffermandosi, in particolare, sugli spazi da esso aperti all'autonomia privata.

La principale peculiarità di questo regime di sostegno, infatti, consiste nella suddivisione dell'importo del sussidio da corrispondere a ciascun agricoltore - per l'appunto il pagamento unico - in quote (chiamate dal legislatore comunitario "diritti all'aiuto" e negli atti interni "titoli all'aiuto") suscettibili di formare oggetto di atti negoziali nei modi e nelle forme di cui si dirà in seguito.

La fissazione definitiva dei titoli all'aiuto ha avuto luogo, al termine del procedimento amministrativo per la loro prima assegnazione, ultimato il 30 novembre 2005 ⁽⁸⁾, con la notifica agli aventi diritto di una lettera contenente l'indicazione del numero e dell'importo unitario dei titoli definitivamente assegnati.

Si ritiene, tuttavia, utile, anche ai fini di una più consapevole ricostruzione della loro natura giuridica, fare un rapido passo indietro e accennare alla fase genetica dei diritti in oggetto.

Il regolamento 1782/2003 provvede all'identificazione degli aventi diritto all'assegnazione del sussidio attraverso la previsione di tre diverse fattispecie:

- a) la modalità comune di assegnazione dei titoli all'aiuto, contemplata dall'art. 33, lettera a), si fonda sul dato storico della fruizione, in un periodo di riferimento (triennio 2000-2002) ⁽⁹⁾, di sussidi a titolo di almeno uno dei regimi di

sostegno elencati nell'allegato VI del regolamento ⁽¹⁰⁾;

- b) alla prima ipotesi di assegnazione, c.d. in via originaria in quanto l'agricoltore che ha diritto al pagamento in virtù del nuovo regime è lo stesso che ha percepito gli aiuti nel periodo precedente alla sua instaurazione, sono equiparate alcune situazioni in cui l'agricoltore che chiede la fissazione degli aiuti non è quello storico ma sussistono particolari condizioni di collegamento con quest'ultimo (art. 33, commi 1, lettera b), 2 e 3) ⁽¹¹⁾;
- c) in casi eccezionali il regolamento prevede la possibilità di una prima assegnazione in via derivativa, ovvero per assegnazione dalla riserva nazionale ⁽¹²⁾ o per trasferimento ⁽¹³⁾ (art. 33, comma 1, lettera c)).

Il diritto all'assegnazione del sussidio sorge in capo ai soggetti sopra elencati per il solo fatto di trovarsi in una delle circostanze previste dal regolamento, ed è subordinato soltanto alla presentazione della domanda di fissazione dei titoli all'aiuto, al possesso, a tale data, della qualifica di agricoltore ⁽¹⁴⁾ e alla disponibilità di un'azienda di dimensioni minime non inferiori a 0,3 ettari. Il procedimento amministrativo che precede la fissazione definitiva dei titoli all'aiuto in capo a ciascun agricoltore, infatti, è interamente finalizzato alla ricognizione dei soggetti aventi diritto e alla verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti normativi.

Un'ulteriore peculiarità consiste nella previsione di un sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto (art. 21, reg. 1782/2003) attivo attraverso un registro elettronico a livello di Stato membro in cui devono essere riportati i dati identificativi indicati dall'art. 7 del reg. 796/2004 (titolare del diritto; valore; data di costituzione; data di ultima attivazione; origine, con particolare riguardo alla modalità di acquisizione dei diritti; tipo di diritto, segnatamente diritti di ritiro, diritti sottoposti a condizioni particolari, diritti di autorizzazione; se del caso, limiti regionali) nonché quelli relativi al trasferimento e alle altre vicende inerenti a ciascun diritto.

In Italia, ai sensi del disposto dell'art. 3 del d.l. 9 settembre 2005, n. 182 (convertito con l. 11 novembre 2005, n. 231), l'Agea ha istituito presso il SIAN ⁽¹⁵⁾ il Registro nazionale dei titoli comprensivo di due sezioni: una (sezione A) in cui sono riportati tutti gli elementi caratteristici dei titoli all'aiuto; l'altra (sezione B) in cui risultano tutti i movimenti effettuati sugli stessi.

Le modalità di gestione del Registro nazionale dei titoli sono definite nella circolare Agea del 30 novembre 2005 prot. n. ACIU.2005.736 (*in <http://www.agea.gov.it/default> sezione "Normativa"*) ⁽¹⁶⁾, cui sono allegati l'elenco delle fattispecie che è possibile far registrare con le relative percentuali di trattenuta (allegato 2), il censimento dei movimenti riconosciuti con il riferimento alle fattispecie di registrazione (allegato 3) e l'elenco della documentazione giustificativa da produrre per l'accesso alla registrazione (allegato 4).

La registrazione dei movimenti che riguardano i trasferimenti dei titoli o, più

in generale, il cambiamento delle caratteristiche degli stessi avviene attraverso la presentazione all'organismo pagatore territorialmente competente di una domanda di trasferimento dei titoli sulla base della modulistica allegata alla circolare (allegati 5, 6, 7 8, 9 10, 11 e 12). Per consentire una più rapida ed efficace trasmissione delle informazioni relative al trasferimento e, in particolare, in tutti i casi in cui il cedente non abbia provveduto a trasmettere la comunicazione all'organismo pagatore, è consentita la compilazione della domanda di trasferimento dei titoli unicamente da parte del soggetto definito "attivo" (cessionario, acquirente, erede, nuova società); in tutti i casi in cui è prevista, tuttavia, deve comunque essere allegata alla domanda, la comunicazione del trasferimento da parte del cedente.

Il Registro nazionale dei titoli è consultabile da parte dei soggetti interessati attraverso i servizi del SIAN ed è replicato sui sistemi informativi degli organismi pagatori. E', inoltre consultabile *on line* utilizzando il portale del SIAN all'indirizzo [web www.sian.it](http://www.sian.it).

3. Il regime di circolazione dei diritti/titoli all'aiuto

La disciplina del trasferimento dei titoli all'aiuto è frammentata all'interno dei diversi atti normativi che hanno tracciato il sistema della riforma e le sue linee essenziali sono definite dagli artt. 46 reg. n. 1782/2003, 25 reg. 795/2004 e 10 D. M. 5 agosto 2004.

L'art. 46 del regolamento n. 1782/2003, che costituisce la norma fondamentale in materia, prevede espressamente la possibilità che l'agricoltore a cui tali quote sono state assegnate, in alternativa a chiederne il pagamento, le trasferisca "unicamente ad altro agricoltore stabilito nello stesso Stato membro, salvo in caso di successione o anticipo di successione".

Viene in seguito precisato che "anche in caso di successione o anticipo di successione i diritti all'aiuto possono essere utilizzati soltanto nello Stato membro in cui sono stati fissati" e che "uno Stato membro può decidere che i diritti all'aiuto possono essere trasferiti o utilizzati unicamente nella stessa regione".

Il secondo paragrafo dell'art. 46 dispone che "i diritti all'aiuto possono essere trasferiti a titolo oneroso o mediante qualsiasi altro trasferimento definitivo, con o senza terra. L'affitto o altri tipi di cessione sono consentiti soltanto se al trasferimento dei diritti all'aiuto si accompagna il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili.

Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali come previsto nell'articolo 40, paragrafo 4, un agricoltore può trasferire i suoi diritti all'aiuto senza terra soltanto dopo aver utilizzato, ai sensi dell'articolo 44, almeno l'80% dei suoi diritti all'aiuto per almeno un anno civile, oppure dopo aver ceduto volontariamente

alla riserva nazionale tutti i diritti all'aiuto non utilizzati nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico".

L'ultimo paragrafo dello stesso articolo, infine, lascia agli Stati l'opzione di decidere - in caso di vendita dei diritti all'aiuto, con o senza terra - "che una parte dei diritti all'aiuto venduti siano riservati alla riserva nazionale o che il loro valore unitario sia ridotto a favore della riserva nazionale, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2".

L'art. 25 del regolamento 975/2004 dispone che:

"1. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti in qualsiasi momento dell'anno.

2. Il cedente informa del trasferimento le autorità competenti dello Stato membro entro i termini da esse stabiliti.

3. Gli Stati membri possono richiedere che il cedente comunichi il trasferimento alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo il trasferimento, entro i termini fissati da tale Stato membro, e comunque al più presto sei settimane prima che il trasferimento diventi effettivo e tenendo conto della scadenza del termine di presentazione delle domande nell'ambito del regime di pagamento unico. Il trasferimento diventa effettivo come previsto nella comunicazione, salvo se le autorità competenti si oppongono al trasferimento e ne diano comunicazione al cedente entro il suddetto termine. Le autorità competenti possono opporsi ad un trasferimento soltanto se non è conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del presente regolamento.

4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 46, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la percentuale dei diritti all'aiuto utilizzata dall'agricoltore è calcolata in base al numero dei diritti all'aiuto assegnatigli nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, ad eccezione dei diritti all'aiuto venduti con terra, e deve essere utilizzata nel corso di un anno civile".

L'art. 10 del D.M. 5 agosto 2004, infine, sotto la rubrica *Trasferimento dei titoli all'aiuto* dispone che:

"1. in caso di vendita o trasferimento definitivo ai sensi della lettera g) dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 795/2004 del titolo all'aiuto, si applicano le tratte tenute, da riservare alla riserva nazionale, calcolate nelle percentuali massime previste dall'art. 9 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione. Dette tratte non si applicano alle fattispecie previste dall'art. 17 del regolamento (CE) n. 795/2004.

2. La cessione del diritto all'aiuto, che avviene secondo quanto stabilito dall'art. 25 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione deve avvenire mediante atto scritto, inclusi gli accordi in deroga di cui all'art. 45 della legge n. 203/1982 e deve essere comunicata agli organismi pagatori a pena di inopponibilità agli stessi, entro dieci giorni dalla sottoscrizione. Entro trenta giorni dalla ricezione

della comunicazione, l'Agea, in attuazione dell'art. 21 del regolamento (CE) 1782/2003, convalida il trasferimento del titolo, comunicato attraverso il SIAN dagli organismi pagatori.

3. Per i trasferimenti dei titoli secondo quanto previsto dall'art. 27 del regolamento (CE) 795/2004 della Commissione, le domande di cedente e cessionario devono essere presentate congiuntamente agli organismi pagatori.

4. I trasferimenti dei titoli all'aiuto possono avvenire solo all'interno delle regioni omogenee così come definite all'art. 2, comma 5°.

Questa disciplina di base deve, poi, essere integrata, come vedremo, con altre disposizioni collocate all'interno degli stessi testi normativi che stabiliscono particolari limiti e condizioni.

Nel tentativo di operare una trattazione quanto più possibile organica della materia è utile premettere che i mutamenti nella titolarità dei diritti all'aiuto, in seguito alla loro fissazione definitiva, possono avvenire sostanzialmente sulla base di quattro modalità, così riepilogate nella circolare Agea del 18 aprile 2006, n. 10:

1. successione ereditaria;
2. successione anticipata;
3. atto tra vivi in via definitiva (ipotesi che il regolamento 795/2004 definisce "vendita", riconducendovi "la vendita o ogni trasferimento definitivo di proprietà del terreno o di diritti all'aiuto", ad esclusione del trasferimento di terreni ceduti alle autorità pubbliche e/o per fini di pubblica utilità o per fini non agricoli);
4. atto tra vivi in via temporanea (affitto o analoghe transazioni temporanee).

Tralasciando l'ipotesi di successione ereditaria effettiva che riguarda evidentemente la successione *mortis causa* come regolata dal diritto nazionale, qualche riflessione in più richiede l'ipotesi di successione anticipata.

La nozione di successione anticipata è esplicitata dall'art. 3 del D.M. 5 agosto 2004, anche se in riferimento ai criteri di ammissibilità al regime di pagamento unico, il quale vi include:

- "il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario", il che può avvenire per morte dell'usufruttuario o per rinuncia all'usufrutto;
- "tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da un altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima", ipotesi in cui si possono senz'altro ricomprendere la donazione, la vendita, l'affitto o il comodato di tutta o parte dell'azienda a favore di soggetti successibili.

I titoli all'aiuto, come anticipato, possono essere trasferiti in qualsiasi momento dell'anno ⁽¹⁷⁾ unicamente a un altro agricoltore ⁽¹⁸⁾ stabilito nello stesso Stato mem-

bro e all'interno delle zone omogenee individuate dall'allegato A del D. M. 24 marzo 2005, n. D/118 (*"Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale"* in *Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2005, n. 98* – vedi in *Appendice del presente studio*). Il limite "geografico" non si applica ai casi, precedentemente esaminati, di successione e anticipo di successione, l'eccezione, tuttavia, non riguarda l'utilizzazione dei titoli.

Ferma l'eccezione relativa ai casi di successione e anticipo di successione, sono temporaneamente inalienabili, e precisamente non possono essere trasferiti per un periodo di cinque anni dalla loro attribuzione, i diritti fissati utilizzando la riserva nazionale, così come quelli assegnati agli agricoltori che abbiano cominciato la propria attività agricola nel periodo di riferimento in base alle previsioni dell'art. 37, par. 2 del regolamento 1782/2003. Ogni diritto non utilizzato in ciascun anno del suddetto quinquennio riconfluisce nella riserva nazionale.

L'affitto e gli altri tipi di cessione temporanea sono consentiti solo nella misura in cui al trasferimento dei titoli all'aiuto si accompagni la concessione di un numero equivalente di ettari ammissibili, dovendosi considerare nullo per la parte eccedente il negozio che trasferisce un numero di titoli superiore.

In caso di vendita o di altri tipi di cessione a titolo definitivo, invece, è consentito il trasferimento dei titoli all'aiuto anche separatamente dalla terra.

I trasferimenti "senza terra", tuttavia, sono consentiti solo dopo che l'agricoltore abbia utilizzato almeno l'80% dei diritti che gli sono stati attribuiti per almeno un anno civile o, in alternativa, abbia volontariamente ceduto alla riserva nazionale tutti i diritti all'aiuto non utilizzati nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. Detta disposizione non si applica solo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, come definite dall'art. 40 del regolamento stesso e dagli atti di attuazione e, qualora venga violata, "si considera che il trasferimento non abbia avuto luogo" (art. 73 *bis* del regolamento n. 796/2004).

E' appena il caso di evidenziare che tale disposto è coerente con la *ratio* - generalmente sottesa alla disciplina della circolazione dei titoli all'aiuto nel regime unico di pagamento - di evitare una commercializzazione eccessiva degli stessi, tale da snaturare la funzione di strumento di sostegno all'agricoltura di tale regime che, seppure prevedendo sussidi svincolati dalla reale produzione, ha comunque lo scopo di favorire un miglioramento della produzione nel rapporto tra qualità e prezzo.

La cessione dei titoli all'aiuto deve avvenire, a norma dell'art. 10 del D. M. 5 agosto 2004, mediante atto scritto, inclusi gli accordi in deroga di cui all'art. 45 della legge n. 203/1982 ⁽¹⁹⁾, ed è soggetta all'onere, a carico del cedente di darne notizia mediante prova documentale all'organismo pagatore competente entro dieci giorni dalla sottoscrizione, a pena di inopponibilità allo stesso.

Sulla base dell'art. 25 del regolamento 795/2004, l'atto di trasferimento di-

venta effettivo sei settimane dopo la data della comunicazione, salvo opposizione delle autorità competenti comunicata al cedente entro il suddetto termine. L'opposizione, tuttavia, può essere motivata solo dalla mancata conformità del trasferimento alle disposizioni comunitarie.

Non perfettamente lineare, in rapporto alla suddetta disposizione, appare la previsione dell'art. 10 del D.M. 5 agosto 2004, in base alla quale l'Agea convalida il trasferimento del titolo entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. Difficoltà di lettura derivano dalla mancata coincidenza sia dei termini, sia dei comportamenti rispetto a quelli prescritti dal regolamento. Nello specifico, ci si chiede come la mancata convalida da parte dell'Agea nei termini stabiliti incida sull'effettività del trasferimento, se cioè questa resti preclusa (la mancata convalida configurandosi pertanto come un'opposizione implicita e in quanto tale giustificabile solo dalla non conformità dell'atto di trasferimento alla disciplina comunitaria) ovvero se, pur in mancanza di convalida, trascorse sei settimane dalla comunicazione, il trasferimento diventi comunque effettivo.

Il trasferimento definitivo dei titoli all'aiuto è, inoltre, soggetto alle trattenute, da riversare alla riserva nazionale, calcolate nelle percentuali massime previste dall'art. 9 del reg. 795/04, ovvero:

- in caso di vendita di titoli all'aiuto senza terra il 30% del valore di ciascun titolo o l'importo equivalente espresso in numero di titoli. Nei primi tre anni di applicazione del regime di pagamento unico la percentuale è elevata al 50%;
- in caso di vendita di titoli con la terra corrispondente, il 10% del valore di ciascun titolo o l'importo equivalente espresso in numero di titoli;
- in caso di vendita di titoli all'aiuto con l'intera azienda, il 5% del valore di ciascun titolo e l'importo equivalente espresso in numero di titoli.

Particolari percentuali sono previste per i diritti di ritiro ⁽²⁰⁾ e per i titoli sottoposti a particolari condizioni, al contrario non è prevista nessuna trattenuta in caso di vendita di titoli all'aiuto, con o senza terra, ad un agricoltore che inizia l'attività agricola e in caso di successione o di anticipo di successione.

I trasferimenti dei titoli devono essere registrati nel Registro nazionale titoli.

Nell'ipotesi di titoli all'aiuto indebitamente concessi, l'obbligo previsto per l'iniziale assegnatario di cedere tali titoli alla riserva nazionale incombe anche sui cessionari proporzionalmente al numero di diritti ad essi trasferiti, qualora i diritti di cui questi venga a disporre a seguito del trasferimento non siano sufficienti a provvedervi. Allo stesso modo, qualora a seguito dell'assegnazione il valore dei titoli all'aiuto sia rettificato in quanto eccessivamente elevato, la rettifica si applica anche ai titoli nel frattempo trasferiti ad altri agricoltori (art. 73 *bis*, parr. 1 e 2, del regolamento 796/2004).

4. La natura giuridica dei diritti/titoli all'aiuto e le norme in materia di costituzione di pegno, sequestro e pignoramento

La circostanza dell'assoggettabilità dei diritti all'aiuto ad atti di autonomia privata - unitamente al rilievo di un autonomo valore patrimoniale degli stessi che consegue all'espressa previsione della loro circolazione separatamente dal terreno (seppure limitatamente ai trasferimenti in via definitiva) – rende insufficiente la semplice collocazione di tali diritti nella categoria dei sussidi – intesi come trasferimenti di risorse senza contropartita da parte di pubblici poteri a soggetti che si trovano in particolari stati di bisogno o ad un'impresa al fine di limitare l'aumento dei prezzi di determinati beni – nella quale peraltro senza dubbio rientrano, e rende opportuna un'analisi maggiormente approfondita circa la loro natura.

Più precisamente, se la qualifica di sussidio descrive in modo esauriente il rapporto che intercorre tra lo Stato e l'agricoltore assegnatario, la stessa nozione risulta, invece, insufficiente a definire l'essenza dei diritti all'aiuto nel momento in cui vengono a formare oggetto di atti di disposizione.

La qualificazione giuridica di tali diritti, peraltro, è un'operazione complessa e delicata, tanto per la circostanza che, data la loro fonte comunitaria, è difficile ricondurli in modo netto ad una delle categorie fornite dall'ordinamento nazionale, quanto perché la diversa qualificazione accolta comporta notevoli riflessi in ordine alla disciplina delle operazioni ad essi inerenti, sotto il profilo sia civilistico che fiscale.

Difatti la questione della natura giuridica dei diritti all'aiuto è stata affrontata dall'Agenzia delle entrate proprio all'atto di fornire chiarimenti in ordine al trattamento fiscale delle operazioni di trasferimento degli stessi. Pertanto, nella risoluzione 114/E del 17 ottobre 2006 ⁽²¹⁾, l'Agenzia ha ritenuto i diritti all'aiuto assimilabili ai diritti di credito.

A suffragio di tale conclusione l'Agenzia delle entrate ha mutuato alcuni argomenti, elaborati dal Ministero delle politiche agricole nella nota 21 marzo 2006, prot. 222, attinenti sia alla fase genetica dei diritti all'aiuto, sia alla disciplina del loro trasferimento.

Nello specifico, in relazione a quest'ultimo aspetto, è stato sostenuto che *"la previsione della cedibilità dei diritti concorre a confermare che gli stessi possano essere assimilabili a diritti di credito"* e viene, a tal proposito, richiamata la disciplina della cessione dei crediti dettata dagli artt. 1260 ss. del codice civile.

Se sembra potersi convenire sulla effettiva compatibilità di tale disciplina con regime di circolazione dei diritti all'aiuto – non senza ricondurre la peculiare ipotesi dell'affitto di tali diritti ad una fattispecie di cessione di un diritto di credito per un ammontare limitato all'importo da erogarsi nel periodo di durata del contratto di af-

fitto - non risulta comprensibile la motivazione relativa alla fase genetica.

Nella nota del Ministero delle politiche agricole, focalizzata più sugli effetti economici che sulla portata giuridica dei diritti all'aiuto, si legge che, poiché *"un soggetto che soddisfi le condizioni di cui agli artt. 33 e 34 [del regolamento n. 1782/2003] potrà, potenzialmente beneficiare del pagamento diretto, sempre che abbia terreno eleggibile cui abbinare i titoli"* egli *"potrebbe agire, erga omnes, a tutela di un proprio diritto riconosciuto dall'ordinamento, proprio come avviene nel caso dei diritti di credito. Infatti, anche se l'unico obbligato all'esecuzione della prestazione – nel caso in oggetto "dare" – è il debitore (Agea), tutti gli altri sono tenuti ad astenersi dal compimento di azioni che possano pregiudicare il buon esito della stessa"*.

Nel riportare tale ricostruzione, l'Agenzia delle entrate, aggiunge a sostegno dell'assimilabilità dei diritti all'aiuto a diritti di credito, che *"l'ammissione al beneficio non attribuisce all'agricoltore beneficiario altro diritto diverso da quello a ricevere una somma di denaro"*.

Fino ad ora la dottrina italiana non risulta essersi pronunciata in materia; l'unica posizione di cui si ha, al momento, conoscenza è quella del Centre de Recherche d'Information et de Documentation Notariales (CRIDON)⁽²²⁾ di Lione, il quale è giunto alla diversa conclusione che *"selon une première analyse, les droits au paiement unique, dont la nature incorporelle est évidente, semblent constituer des droits mobilier incorporels"*.

Calata nel nostro ordinamento tale affermazione deve essere verificata sulla base della nozione di bene immateriale, in relazione alla cui concreta determinazione e delimitazione non vi è, tuttavia, un orientamento unitario.

I diritti all'aiuto, così come disegnati dalla normativa comunitaria, pertanto, rientrerebbero in detta categoria aderendo a quell'impostazione che definisce i beni immateriali in modo negativo, basandosi essenzialmente sulla mancanza di una percettibilità della cosa tramite i sensi o comunque di una sua determinabilità fisica. Altri autori, tuttavia, ritenendo non appagante questa nozione, hanno operato una sostanziale identificazione tra beni immateriali e beni intellettuali, definendoli come *"pura costruzione del pensiero individuale, fissata astrattamente in un momento determinato del divenire dello stesso, contrapposta al suo autore, ai soggetti ai quali si rivolge, nonché all'atto creativo e ciò con caratteri di originaria obiettività"*⁽²³⁾; accezione quest'ultima poco idonea a ricomprendere i diritti all'aiuto.

Ulteriori indizi potrebbero essere rinvenuti nella disciplina del pegno sui diritti all'aiuto.

Tale fattispecie è espressamente disciplinata dall'art. 18 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 recante *"Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i. della l. 7 marzo 2003, n. 38"*, a seguito delle

modifiche introdotte dal d.l. 10 gennaio 2006, n. 2 (convertito con l. 11 marzo 2006, n. 81).

La costituzione in pegno di diritti all'aiuto è consentita per garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa agricola ed è assoggettata alla disciplina dettata dall'art. 2806 del codice civile (*pegno di diritti diversi da crediti*), la stessa che si applica a diritti quali quello di privativa industriale, di brevetto industriale e d'autore. Pertanto, la costituzione del pegno è soggetta alla stessa forma richiesta per il trasferimento dei diritti, come sopra illustrata, ed è, allo stesso modo, soggetta a registrazione nel Registro nazionale titoli. In deroga alla regola dello spossessamento dettata dall'art. 2786 c.c., gli imprenditori agricoli continuano ad usare i diritti oggetto di pegno.

A fini di completezza, resta da precisare che, ferma restando la possibilità lasciata all'agricoltore di costituire a garanzia dell'adempimento di un'obbligazione determinata (che per disposto normativo deve avere riguardo all'esercizio dell'impresa agricola) i diritti all'aiuto di cui sia titolare, il legislatore ha, in via di principio, negato l'assoggettabilità di tali diritti al soddisfacimento della generalità dei creditori dell'agricoltore.

Il secondo comma dell'art. 2 del D.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727, come sostituito dall'art. 3, comma 5 *duodecies*, del d.l. 9 settembre 2005, n. 182 (convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della l. 11 novembre 2005, n. 231), ha, infatti, escluso la possibilità di sottoporre a sequestro, pignorare, o sottoporre a provvedimenti cautelari i diritti all'aiuto (così come la generalità delle somme dovute agli aventi diritto in attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di sostegno all'agricoltura), tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti.

Tale disciplina tiene senz'altro conto del fatto che, al di là delle peculiarità illustrate nel corso della trattazione, l'essenza ultima dei diritti all'aiuto resta pur sempre quella di sussidi all'agricoltura, pertanto le circostanze in cui viene in rilievo un loro autonomo valore economico sono tendenzialmente limitate ai casi in cui ciò si renda funzionale alla miglior conduzione dell'azienda e, dunque, all'ottimizzazione della produzione.

Maria Laura Mattia

Appendice

D. M. 24 marzo 2005, n. D/118 (*"Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale"* in *Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2005, n. 98*).

Estratto

Allegato A

| |
|---|
| Italia settentrionale (PIEMONTE - VALLE D'AOSTA - LOMBARDIA - TRENTINO ALTO ADIGE - VENETO - FRIULI V.G. - LIGURIA - EMILIA ROMAGNA) |
| pianura |
| collina |
| montagna |
| Italia centrale (TOSCANA - UMBRIA - MARCHE - LAZIO - ABRUZZO) |
| pianura |
| collina |
| montagna |
| Italia meridionale (MOLISE - CAMPANIA - PUGLIA - BASILICATA - CALABRIA) |
| pianura |
| collina |
| montagna |
| Italia insulare (SICILIA - SARDEGNA) |
| pianura |
| collina |
| montagna |

-
- 1) La seconda fase, ancora in atto, ha ad oggetto il potenziamento della politica di sviluppo rurale, la quale costituisce a tutti gli effetti il secondo pilastro della PAC.
 - 2) A parte il fatto che numerosi atti continuano a modificare i testi alla base della riforma, una recente pronuncia della Corte di giustizia (sentenza 7 settembre 2006, causa C-310/04) ha annullato (con effetti sospesi fino all'adozione, in un termine ragionevole, di un nuovo regolamento) il capitolo 10 *bis* del Titolo V del regolamento CE n. 1782/2003, relativo al pagamento specifico per il cotone.

La Corte ha ritenuto le disposizioni in esso contenute manifestamente inidonee al raggiungimento dello scopo perseguito, come esplicitato nel quinto considerando del regolamento CE n. 864/2004 – atto che ha istituito e inserito nel regolamento n. 1782/2003 un nuovo regime di aiuto al cotone in sostituzione di quello originariamente contemplato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee del 1980 – secondo il quale “l'importo dell'aiuto specifico al cotone è stato determinato in modo da garantire condizioni economiche che, nelle regioni che si prestano a tale coltura, permettano di garantire il proseguimento dell'attività in tale settore agricolo e di evitare, così, che la detta coltura sia soppiantata da altre”. I giudici comunitari, infatti, hanno constatato che il legislatore, nel valutare gli effetti futuri della normativa in questione, non ha proceduto ad una esauriente valutazione degli elementi di cui disponeva al momento dell'adozione della normativa stessa e, nello specifico, non ha considerato, nei calcoli atinenti ai costi di produzione del cotone e alla redditività di tale coltura, che hanno costituito la base della determinazione dell'importo dell'aiuto specifico al cotone, i costi salariali.

- 3) Come riferito da COSTATO – GERMANÒ – ALBISINNI, *L'attuazione in Italia della riforma della PAC del 2003*, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 2004, 525, “la scelta europea favorevole ad un generalizzato *decoupling* (da estendere progressivamente ad altri settori produttivi, oltre quelli interessati dal reg. n. 1782/2003) fa ritenere – secondo talune letture – che, essendo questo regime sostanzialmente indirizzato ad erogare sostegni a conduttori di fondi che sono ampiamente liberi nelle loro scelte, si potrebbe parlare di un tipo quasi *sui generis* di agricoltura, piuttosto vicina ad una specie di “rendita” collegata alla detenzione di terreni agrari anche destinati a pascolo permanente senza sostanziali interventi del produttore. [...] Secondo altre letture, l'ampia definizione di attività agricola introdotta dal regolamento 1782/2003, più che premiare una “rendita” sarebbe intesa a valorizzare gli spazi di autonomia dell'impresa agricola, recuperando all'interno di questa la libertà (decisiva per ogni imprenditore, ma sin qui largamente negata all'imprenditore agricolo) di non produrre o di produrre altro o meno, pur mantenendo efficiente la struttura aziendale per cogliere le opportunità in prosieguo offerte dall'evoluzione dei mercati”.
- 4) La scelta del decreto ministeriale quale strumento di attuazione della riforma PAC ha destato particolari perplessità soprattutto in relazione all'adozione per suo tramite di scelte di grande rilevanza politica, come appunto quella della generalizzata applicazione del disaccoppiamento, senza un previo esame parlamentare. *Cfr* COSTATO – GERMANÒ – ALBISINNI, *cit.*, 525.
La base giuridica del decreto ministeriale, il cui ambito di intervento riguarda l'agricoltura, e dunque una materia di competenza esclusiva delle Regioni (ma anche la tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato, e il governo del territorio, di legislazione concorrente), è da rinvenire nell'art. 4, comma 3, della l. 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990), come modificato dall'art. 2, comma 1, del d.l. 24 giugno 2004, n. 157 (convertito con l. 3 agosto 2004, n. 204), in base al quale “Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi, relativi alle modalità tecniche e applicative e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale”.
Questa disposizione attribuisce al Ministro dell'agricoltura competenze di regolamentazione centralizzata che trovano la loro giustificazione nei principi della parità di trattamento tra gli agricoltori e del rispetto delle regole di mercato e di concorrenza, ma che non esorbitano dall'adozione di misure aventi ad oggetto modalità tecniche e applicative.
- 5) L'Agea è stata istituita con d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165 in sostituzione dell'AIMA (l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo), cui è subentrata a decorrere dal 16 ottobre 2000.
Tra le funzioni attribuitele dalla legge vi è, oltre a quella di Organismo pagatore di aiuti, di contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati dal FEOGA, quella di Organismo di coordinamento degli OP italiani.

Data la possibilità fornita alle regioni di istituire appositi organismi pagatori, l'Agea opera in funzione di organismo pagatore solo ove detta competenza non sia stata attribuita ad altri organismi, in relazione ai quali svolge un ruolo di coordinamento.

Nella qualità di organismo di coordinamento, l'Agea promuove l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria verificando, a tal fine, la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori, effettua il monitoraggio delle attività svolte dagli stessi e provvede alla rendicontazione all'Unione europea dei pagamenti effettuati dalla stessa e da tutti gli altri organismi pagatori.

Per quanto riguarda la natura giuridica dell'Agea, il d.l. 9 settembre 2005, n. 182 recante "*Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa*", convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della l. 11 novembre 2005, n. 231, ha aggiunto all'art. 69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 un comma del seguente tenore: "Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette amministrazioni devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea ai sensi del *decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165*, e successive modificazioni" (art. 3, comma 5 *decies*).

Le circolari dell'Agea sono reperibili, tra l'altro, sul sito internet di detto organismo, all'indirizzo <http://www.agea.gov.it/default> nella sezione "Normativa".

- 6) Ai sensi dell'art. 7 del D.M. 5 agosto 2004 possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che, in possesso in via originaria o derivativa di titoli all'aiuto, avessero la disponibilità, a qualunque titolo, delle particelle per le quali presentano domanda di pagamento nei dieci mesi antecedenti due diverse date fissate dagli stessi agricoltori in un periodo compreso tra il 1° settembre 2004 e il 30 aprile 2005. Su dette particelle, inoltre, devono esercitare attività agricola nel rispetto delle disposizioni dello stesso decreto e della normativa comunitaria. Ogni diritto all'aiuto abbinato ad un ettaro ammissibile conferisce il diritto al pagamento dell'importo fissato, e nello specifico deve considerarsi tale qualunque superficie agricola dell'azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli.
Sono altresì considerati "ettari ammissibili" le superfici investite a luppolo o soggette all'obbligo di ritiro temporaneo dalla produzione e a particolari condizioni le superfici a oliveto (art. 44, reg. 1782/03).
- 7) La disciplina della condizionalità è contenuta negli artt. da 3 a 9 del regolamento n. 1782/2003 (capitolo I del titolo II), le cui modalità applicative sono contenute negli artt. 9 e da 41 a 48 (capitolo III del titolo III) del regolamento n. 796/2004. In ambito nazionale l'art. 5 del D.M. 5 agosto 2004 ha demandato ad altro decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali la previsione di norme quadro in materia di condizionalità e conferito all'Agea il coordinamento dei sistemi di controllo. Queste disposizioni hanno trovato adempimento nel D.M. 15 dicembre 2005 recante "*Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 13 dicembre 2004 e successive modifiche e integrazioni*" e nelle circolari dell'Agea 21 giugno 2005 n. ACIU 392 (*Applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità. A integrale sostituzione della circolare del 28 gennaio 2005, prot. ACIU.2005.20*), 4 luglio 2005 n. ACIU 429 (*Applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità. Integrazione circolare Agea n. ACIU.2005.392 del 21 giugno 2005*) e 2 agosto 2006 ACIU 563 (*Applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità. Anno 2006*).
- 8) Il 15 agosto 2006 per i settori che sono stati integrati nel regime di pagamento unico nel 2006.
- 9) Tuttavia se l'agricoltore ha iniziato la sua attività agricola durante il periodo di riferimento, o quando lo richiedano circostanze eccezionali, il calcolo viene effettuato sulla base dell'anno civile o degli anni civili del periodo di riferimento in cui l'agricoltore ha svolto la sua attività e non interessati dalle circostanze eccezionali.

Nell'ipotesi di circostanze eccezionali, come individuate dall'art. 40 del reg. 1782/03 e meglio specificate negli atti di attuazione, che abbiano interessato l'intero periodo di riferimento, il calcolo si basa sul triennio 1997-1999, o comunque sull'anno o sugli anni civili non interessati dalle circostanze eccezionali. Le stesse eccezioni valgono per gli agricoltori che nel corso del periodo di riferimento erano soggetti ad impegni agroambientali.

Regole specifiche sono, infine, dettate dal regolamento per i terreni che nel periodo di riferimento erano assoggettati, secondo la legislazione vigente, all'obbligo di ritiro dalla produzione (c.d. *set aside*). In tal caso i particolari diritti (c.d. diritti di ritiro) spettanti all'agricoltore sono calcolati dividendo l'importo medio su tre anni del pagamento corrisposto per il ritiro obbligatorio dalla produzione per il numero medio su tre anni di ettari ritirati (art. 53).

- 10) Si tratta dei regimi di sostegno inerenti a seminativi, patate da fecola, legumi da granella, riso, carni bovine, ovine e caprine, foraggi essiccati, cotone, luppolo, olio di oliva, tabacco, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria destinata alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina, latte e prodotti lattiero-caseari. Relativamente alle sementi l'Italia si è avvalsa della deroga prevista dall'art. 70 del regolamento.
- 11) Nello specifico, possono richiedere la fissazione dei diritti all'aiuto alle stesse condizioni previste per l'agricoltore storico:
 - l'agricoltore che abbia ricevuto l'azienda o parte di essa per via ereditaria effettiva o anticipata (art. 33, comma 1, lettera b) del reg. 1782/03);
 - in caso di modificazione dello stato giuridico o della denominazione, l'agricoltore che gestisce l'azienda (art. 33, comma 2);
 - in caso di fusione, l'agricoltore che gestisce la nuova azienda (art. 33, comma 3);
 - in caso di scissione, in modo proporzionale gli agricoltori che gestiscono le aziende risultanti dalla scissione (art. 33, comma 3).
- 12) L'assegnazione dei titoli dalla riserva nazionale è contemplata dai parr. 3 e 5 dell'art. 42 del regolamento in relazione: a) agli agricoltori che abbiano iniziato l'attività agricola dopo il 31 dicembre 2002, o nel 2002 ma senza ricevere alcun pagamento diretto in tale anno; b) a superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento al fine di evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori in tali superfici.

L'assegnazione di diritti dalla riserva nazionale, a beneficio degli agricoltori che si trovano in una delle circostanze sopra descritte, è quantitativamente limitata in corrispondenza al numero di ettari detenuti (in proprietà o in affitto) al momento della presentazione della domanda e in relazione ai quali non siano stati maturati altrimenti titoli all'aiuto.

Nel caso in cui all'agricoltore già spettino titoli all'aiuto, alla possibilità di assegnazione di nuovi titoli dalla riserva nazionale si aggiunge quella di aumentare il valore unitario di ogni diritto nei limiti della media regionale (art. 6, reg. 795/04).

Altre situazioni particolari ricorrendo le quali è prevista l'assegnazione di diritti dalla riserva nazionale sono descritte dal regolamento 795/2003 (artt. dal 18 al 23).
- 13) Il trasferimento dei diritti all'aiuto, a titolo sia temporaneo che definitivo (comunque connesso a corrispondenti vicende relative alla terra), prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al regime di pagamento unico, nel suo primo anno di applicazione, è consentito nelle specifiche fattispecie previste dagli artt. 17 e 27 del regolamento 795/2004.
- 14) Il regolamento 1782/2003 fornisce un'ampia nozione di agricoltore includendovi qualunque soggetto, senza distinzione di forma giuridica, la cui azienda si trovi nel territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 299 del trattato e che eserciti un'attività agricola (art. 2).
- 15) Il SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) è stato istituito dall'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194.
- 16) Modificata ed integrata dalla circolare Agea 2 marzo 2007, prot. N. ACIU.2007.128 (*in [http://www.agea.gov.it/default_sezione "Normativa"](http://www.agea.gov.it/default_sezione_Normativa)*), a seguito dell'attribuzione agli agricoltori dei titoli definitivi per i settori dell'olio di oliva, del tabacco, dello zucchero e del latte.
- 17) Sono, tuttavia, utilizzabili nell'anno di trasferimento solamente i titoli la cui cessione sia comunicata tra il 1° gennaio ed il 31 marzo di ciascun anno.
- 18) Si veda la nozione riportata nella nota 14.

- 19)** In seguito alla modifica apportata dal D.M. 3 novembre 2004 non è più richiesto l'“atto con sottoscrizione autenticata”.
- 20)** In relazione a questi ultimi l'obbligo di ritiro dalla produzione continua ad applicarsi anche successivamente al trasferimento (art. 54, par.7 reg. 1782/03), fatta eccezione delle ipotesi previste dall'art. 55 del regolamento base.
- 21)** Il testo della risoluzione è pubblicato su *CNN Notizie* n. 207 del 2 novembre 2006, accompagnato da una breve nota cui si rimanda per la trattazione della disciplina fiscale applicabile ai trasferimenti di titoli all'aiuto.
- In questa sede ci si limita a riferire che, per quel che attiene all'imposizione IVA, il pagamento unico, in quanto costituisce intervento finalizzato al sostegno della produzione agricola, è escluso dall'applicazione dell'imposta *ex art. 7 ter* del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746 (convertito dalla l. 27 febbraio 1984, n. 17) e i trasferimenti dei diritti all'aiuto, in ragione della loro assimilabilità ai diritti di credito, sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA *ex art. 2, comma 3, lettera a)* del D. P.R. 633/1972. Per quanto riguarda l'imposta di registro, le cessioni definitive dei diritti all'aiuto vi risultano assoggettabili con l'applicazione dell'aliquota proporzionale dello 0,50%, ai sensi dell'art. 6, parte I, della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986; nella stessa misura dello 0,50% vi risultano assoggettabili anche le cessioni temporanee e l'imposta sarà dovuta anche per l'affitto del terreno nella medesima misura, ma a norma dell'art. 5 della predetta tariffa.
- 22)** Centro studi del notariato francese.
- 23)** Vedi M. ARE in *Enciclopedia del diritto* alla voce *Beni immateriali*.

(Riproduzione riservata)